

(N. 1890)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1982

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura

ONOREVOLI SENATORI. — La particolare disciplina e attività delle grandi imprese armatoriali ha consentito, di recente, di verificare una inadeguatezza delle previsioni normative del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, tale da renderla sostanzialmente inapplicabile al settore.

Infatti, il citato decreto-legge da un lato non consente di garantire il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, soprattutto quando, come accade nell'attività marittima, i dipendenti medesimi siano utilizzati a viaggio, nel senso che il rapporto di lavoro subordinato si interrompe alla fine di ogni viaggio per riprendere con i viaggi successivi.

Ciò determina l'impossibilità di avvalersi del personale marittimo, la cui disponibilità è invece elemento essenziale per la continuazione dell'attività armatoriale.

Dall'altro lato, i limiti territoriali di operatività di cui alla legge n. 95 del 1979 fanno sì che i creditori stranieri non siano soggetti ai limiti ed alle preclusioni posti dalla medesima legge ai creditori italiani; ne consegue che, poichè i beni oggetto dell'impresa armatoriale, per la loro stessa natura di navi, vengono a trovarsi in porti stranieri, essi sono oggetto di azioni cautelari ed esecutive che rendono impossibile la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Da qui la necessità di una speciale normativa derogatoria che:

1) renda possibile il pagamento dei crediti dei lavoratori marittimi, precedenti l'inizio della procedura, di modo che essi siano nuovamente disponibili per la ripresa dell'attività;

2) renda possibile il pagamento di almeno parte dei debiti nei confronti di creditori stranieri, in modo da togliere il vincolo di azioni cautelari od esecutive e consentire quindi che le navi possano riprendere la loro attività.

È evidente che i due fini sopra enunciati si pongono come elemento essenziale per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione straordinaria e cioè la ripresa dell'esercizio dell'attività armatoriale con prospettive di risanamento economico.

Lo strumento attraverso il quale realizzare i suddetti obiettivi è parso l'estensione della garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 2-bis di cui alla legge n. 95 del 1979, anche ai citati debiti dei lavoratori e dei creditori stranieri.

L'estensione oltrechè necessaria appare della massima urgenza ove si consideri la particolare situazione di grandi imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria con parecchie migliaia di dipendenti sbarcati e numerose navi bloccate in porti stranieri.

Tale situazione determina gravissime conseguenze, ai limiti dell'esplosività, e porta al fermo di qualsiasi attività operativa che, se non in grado di riprendere immediatamente, determinerebbe incalcolabili conseguenze sull'ordine pubblico, sull'occupazione e sulla situazione economica armatoriale del Paese.

* * *

Il decreto viene ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti precedentemente all'inizio della procedura.

Decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 29 aprile 1982.

Estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad estendere le garanzie dello Stato ai finanziamenti necessari per il pagamento dei debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I debiti delle imprese di navigazione marittima poste in amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, come convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, derivanti da rapporti di lavoro subordinato ed i debiti delle imprese stesse nei confronti di soggetti stranieri le cui azioni cautelari o esecutive ostacolano la continuazione dell'esercizio di impresa, sono considerati, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I finanziamenti contratti per il pagamento dei debiti di cui al primo comma, possono essere garantiti ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ — ANDREATTA
— MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA